

COLLEGIO DI TORINO – DEC. 6337/2023 – PRES. LUCCHINI GUASTALLA – REL. ALVISI

Strumenti di pagamento – mandato di pagamento – ritardata esecuzione – responsabilità dell'intermediario - effetti (cod. civ., artt. 1710 e 2729; cod. proc. civ., art 115; d.lgs. n. 11/2010, art 16).

La legge prevede che, qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni siano comunicati all'utente. Tale comunicazione deve essere effettuata, nelle modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e comunque nei termini previsti dalla legge. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale che svolge attività di rivendita di tabacchi, riferisce di predisporre abitualmente l'addebito di bollettini freccia sul proprio conto corrente in essere presso l'intermediario resistente per il pagamento anticipato delle forniture di tabacco, che gli vengono consegnate previa esibizione al fornitore del bollettino compilato e timbrato dall'intermediario. Il ricorrente riferisce che tra il luglio e l'agosto 2022 autorizzava, con la descritta modalità, i seguenti addebiti: bollettino dd. 26.07.2022 dell'importo di Euro 12.501,69 per il pagamento anticipato della merce consegnata in data 27.07.2022; bollettino dd. 2.08.2022 dell'importo di Euro 11.390,83 per il pagamento anticipato della merce che gli veniva consegnata in data 3.08.2022; bollettino dd. 9.08.2022 per l'importo di Euro 16.545,95 per il pagamento anticipato della merce che doveva essergli consegnata il giorno dopo. In data 10.08.2022, tuttavia, il fornitore rifiutava la consegna della merce adducendo il mancato pagamento della precedente fornitura riferita al bollettino dd. 26.07.2022. Il ricorrente segnalava l'accaduto alla banca ed apprendeva che, a causa di un errore tecnico non precedentemente comunicato dall'intermediario, il pagamento non era andato a buon fine. Il fornitore non procedeva alla consegna della merce fino al 18.08.2022, nonostante il saldo di quanto dovuto già nella giornata del 10.08.2022. Il ricorrente si duole del grave pregiudizio economico subito a causa della mancata fornitura, consistente nel mancato guadagno dalla rivendita di

tabacchi per il periodo di una settimana (dal 10.08.2022 fino alla effettiva consegna della merce in data 18.08.2022). Tale danno viene quantificato dal ricorrente sulla base della comparazione tra gli incassi nello stesso periodo degli anni 2020 e 2021 (cfr. all.ti 5 e 6 al ricorso) e quelli dell'anno 2022 (all. 7) e, tenuto conto della provvigione del 10% spettantegli sulle rivendite di tabacchi, ammonterebbe a Euro 1.050,00. Il ricorrente lamenta, inoltre, una lesione dell'immagine della sua attività commerciale, essendo stato costretto a dirottare la propria clientela verso altri rivenditori nei giorni di massima affluenza turistica nell'area. Con l'odierno ricorso dd. 22.02.2023 il ricorrente chiede all'Arbitro di accertare l'inadempimento della banca al mandato di pagamento e di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno conseguente per la somma di Euro 1.050,00 o *"di quella maggiore o inferiore ritenuta comunque di giustizia a titolo di mancato guadagno, nonché la somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno all'immagine e sviamento della propria clientela"*, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costitutosi con controdeduzioni dd. 3.04.2023, l'intermediario resistente deduce che l'addebito relativo al bollettino presentato dal ricorrente in data 26.07.2022, per l'importo di Euro 12.501,69, è stato effettuato solo in data 10.08.2022. La banca riferisce che tale bollettino, emesso dal creditore e precompilato dal ricorrente, è stato respinto per illeggibilità dalla società esterna di lavorazione. L'intermediario eccepisce che il danno lamentato dal ricorrente sarebbe imputabile alla negligenza dello stesso, in quanto avrebbe compilato il bollettino in modo illeggibile e non si sarebbe avveduto del mancato perfezionamento dell'addebito sul proprio conto corrente. La banca argomenta, inoltre, che l'erronea compilazione integrerebbe un "guasto tecnico" e, pertanto, ai sensi delle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto, l'intermediario deve considerarsi esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Eccepisce, infine, l'assenza di nesso causale fra il danno lamentato e il ritardo nel pagamento, anche alla luce della circostanza per cui, in ottica collaborativa, l'intermediario si era comunque premurato di comunicare al fornitore l'avvenuto pagamento in data 10.08.2022. La mancata consegna della merce dal 10 al 18 agosto 2022 sarebbe imputabile solamente all'autonoma scelta della società

fornitrice, di cui la banca non può in alcun modo essere ritenuta responsabile.

L'intermediario deduce inoltre che, poiché il ricorrente riferisce di aver ricevuto una fornitura di tabacco in data 3.08.2022, ciò sconfesserebbe la tesi che l'attività commerciale sarebbe rimasta priva di merce dal 10 al 18.08.2022. La banca eccepisce, infine, la carenza di prova circa il *quantum* del danno asseritamente patito per mancato guadagno.

Sul punto, l'intermediario deduce che il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare della documentazione contabile priva di valore probatorio, così come mancherebbe qualunque prova dell'asserito margine di guadagno sugli incassi predetti. Tanto premesso l'intermediario chiede all'ABF, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di *"accertare e dichiarare la corresponsabilità di parte ricorrente nell'aver cagionato il danno o concorso, con la mancata verifica del regolare perfezionamento del pagamento di € 12.501,69 e relativo tempestivo addebito sul proprio rapport[o] di conto corrente"*.

Con repliche dd. 11.04.2023, il ricorrente insiste sulla responsabilità della banca, che avrebbe omesso per oltre 13 giorni di avvertire il ricorrente del disguido tecnico relativo al bollettino dd. 27.07.2022 e del mancato pagamento dello stesso. Argomenta che il nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il danno patito sarebbe documentalmente provato sulla base delle comunicazioni intercorse tra il fornitore e il ricorrente, che chiariscono la connessione tra il ritardo nel pagamento ed il blocco temporaneo delle forniture (cfr. mail dd. 13.09.2022 prodotta sub all. 3 al ricorso). In punto di prova del *quantum*, il ricorrente eccepisce di aver prodotto scritture contabili a dimostrazione degli incassi da vendita per lo stesso periodo negli anni precedenti (i.e. € 18.207,10 di incasso dal 10 al 16 agosto 2020 e € 17.793,70 di incasso dal 10 al 16 agosto 2021). Ha ribadito che il calo delle vendite riscontrabile nel 2022 (€ 7.483,60 di incasso dal 10 al 16 agosto 2022) è connesso solo all'indisponibilità della merce. Tale decremento di circa € 10.500 negli incassi ha causato al ricorrente un mancato guadagno pari all'importo della provvigione (10%) sulle vendite, che quantifica in € 1.050,00.

L'intermediario resistente, depositando le controrepliche in data 27.04.2023, rinvia a quanto già dedotto ed eccepito, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso il ricorrente si duole dell'inadempimento dell'intermediario resistente al mandato di pagamento perfezionato fra le parti. È pacifico tra le parti che l'operazione di pagamento effettuata tramite il bollettino freccia dd. 26.07.2022 non sia inizialmente andata a buon fine e che il pagamento sia stato eseguito solo in data 10.08.2022. La banca deduce che il ritardo nel pagamento è derivato dall'illeggibilità del documento (versato sub all. 1 alle controdeduzioni), che ne ha comportato la mancata validazione da parte della società terza di lavorazione. Contraddittoriamente, nella missiva dd. 10.08.2022 indirizzata dall'intermediario al terzo fornitore, è la stessa banca ad ammettere che la mancata esecuzione del pagamento sarebbe dipesa da proprio "errore tecnico".

Riguardo all'interruzione della fornitura di merce, l'intermediario eccepisce che non sarebbe dimostrato il nesso tra questa e il ritardo nel pagamento. A tal proposito il ricorrente produce la corrispondenza intercorsa con il fornitore, riguardante "il blocco predisposto per la rivendita" (cfr. all. 3 al ricorso). La società terza, nella mail dd. 13.09.2022, dichiara di aver sospeso la fornitura di merce al ricorrente "a causa di fatture non saldate" e di aver ripreso "a seguito della visualizzazione dell'accredito delle fatture".

Il ricorrente si duole che la banca non avrebbe comunicato, pur essendo tenuta a farlo, il mancato perfezionamento dell'operazione di pagamento, mentre l'intermediario eccepisce che il ricorrente avrebbe negligenemente ommesso di verificare il perfezionamento dell'addebito sul suo conto corrente. È versato in atti (cfr. all. 8 alle controdeduzioni) il foglio informativo riportante le condizioni generali applicabili al servizio di pagamento tramite bollettino freccia. Le suddette condizioni contrattuali evidenziano i "rischi tipici" del servizio e dispongono che *"in casi di inesatta indicazione dei dati, il Cliente resta responsabile delle eventuali conseguenze di tali errori (pagamenti parziali, a beneficiari diversi, etc...)"* e che *"le operazioni se disposte in prossimità di scadenze del creditore possono comportare la mancata o tardiva riconciliazione da parte del creditore stesso"*.

Sul punto dell'attribuzione della responsabilità nella vicenda portata all'attenzione dell'Arbitro con l'odierno ricorso, viene in rilievo il disposto dell'art. 16 del d.lgs. 11/2010,

laddove prescrive che “[q]ualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente [...]. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20” (i.e. “[...] entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa”). La disposizione, secondo l’orientamento dei Collegi, impone all’intermediario mandatario di informare tempestivamente il cliente della mancata esecuzione dell’incarico, indicando – ove possibile – le motivazioni e la procedura per correggere gli eventuali errori materiali (vedi Collegio di Roma, decisione n. 2145/2015). Pertanto, l’intermediario resistente, nel caso di specie, ha tenuto una condotta contraria all’obbligo imposto dal suddetto art. 16 in materia di servizi di pagamento, nonché a quanto previsto dalla generale disciplina del mandato e, in particolare, dall’art. 1710 c.c.

Tanto premesso in ordine all’*an debeatur*, occorre procedere analisi della richiesta risarcitoria. Il ricorrente domanda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’inadempimento contrattuale dell’intermediario resistente. Per quanto attiene al danno patrimoniale, individuato nel mancato guadagno derivante dalla vendita di tabacchi, il ricorrente qualifica le proprie perdite in Euro 1.050,00. Tale quantificazione è supportata dalla produzione in atti dei giornali di cassa riferiti ai periodi dal 10.08 al 16.08.2020 e dal 10.08 al 16.08.2021 nonché del giornale di cassa dello stesso periodo nel 2022 (cfr. all.ti 5, 6 e 7 al ricorso). A fronte di vendite per Euro 18.207,00 nel 2020 e per Euro 17.793,70 nel 2021, nello stesso periodo del 2022 la rivendita incassava la minor somma di Euro 7.483,60, diminuendo gli incassi di circa 10.500,00 Euro. Il ricorrente deduce che le vendite effettuate furono possibili dalle giacenze presenti in negozio. L’intermediario contesta, invece, la valenza probatoria delle

scritture contabili prodotte e, nelle controrepliche, eccepisce la mancata prova da parte del ricorrente della percentuale di guadagno sulle vendite.

Per quanto attiene alla valenza probatoria del giornale di cassa, questo Collegio aderisce all'orientamento dell'Arbitro che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'organo giudicante possa trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che ha prodotto i libri stessi in giudizio (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3001/2022). Assurge invece a fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'importo di aggio fissato al 10% dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla rivendita al pubblico di tabacchi così come pubblicato sul sito internet del MEF.

Il Collegio rileva che le predette risultanze dei libri contabili, oltre alle dichiarazioni della società terza versate in atti dal ricorrente circa la sospensione delle forniture, costituiscono elementi presuntivi sufficienti a fornire la prova ai sensi dell'art. 2729 c.c. del danno patrimoniale patito dal ricorrente. Questo Arbitro ritiene pertanto di dover liquidare tale danno, alla stregua delle descritte presunzioni nella misura, di € 1.050,00, oltre agli interessi legali maturati sulle predette somme dalla data del reclamo a quella del saldo. Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria per quanto attiene all'ulteriore profilo del danno non patrimoniale. Il ricorrente non versa in atti alcun elemento probatorio idoneo a supportarne l'esistenza né con riguardo all'asserita lesione dell'immagine né con riguardo all'asserito sviamento di clientela a favore di altri esercizi. Tale asserito danno non può essere considerato in *re ipsa*, occorrendo la prova, anche presuntiva, che in concreto non è stata fornita, della sussistenza dello stesso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.050,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.